



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di giustizia UE

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord - COM (2020) 360

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Al Dipartimento delle Politiche
Europee**

Largo Chigi, 19- Roma

OGGETTO: COM (2020) 360. Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota prot. 7300 del 18 agosto u.s., trasmettendo l'unita relazione.

Si informa, inoltre, che non risultano necessarie modifiche alla normativa nazionale.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 360 del 12/08/2020
- **Codice interistituzionale** 2020/0165(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta della Commissione COM(2020)360 final mira a modificare l'articolo 215 della Direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per adattarlo alla peculiare situazione dell'Irlanda del Nord che, in base al Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord - che è parte integrante dell'Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall'Unione Europea - a partire dal 1° gennaio 2021 rimarrà soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA relativa ai beni per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. In base al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (qui di seguito "il protocollo"), che è parte dell'accordo di recesso, tale situazione determinerà un sistema IVA duplice o misto in Irlanda del Nord, in base al quale le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati, risultano soggetti alle norme armonizzate dell'UE sulla base delle norme relative al luogo di cessione delle operazioni imponibili, di cui al titolo V della Direttiva IVA, mentre risultano escluse dal sistema IVA unionale le prestazioni di servizi effettuate all'interno dello stesso territorio.

Pertanto, risulta necessario, per il buon funzionamento del sistema IVA, identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) elencati all'articolo 214 della Direttiva IVA, attraverso un diverso numero di identificazione IVA dell'UE, accordato in conformità delle norme dell'UE e diverso da qualsiasi numero di identificazione IVA del Regno Unito (che inizia con "GB") che sarà attribuito conformemente alla normativa del Regno Unito.

A tal fine, la Commissione propone che i numeri di identificazione IVA nell'Irlanda del Nord

abbiano il prefisso specifico "XI" considerato che, in mancanza di uno specifico codice ISO 3166 - alfa 2, usato per determinare i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'UE, come previsto all'articolo 215 della Direttiva IVA, l'ISO prevede la possibilità di usare codici "X" per i territori che non hanno un codice specifico.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di direttiva modifica la Direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'armonizzazione dell'IVA, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'Accordo di recesso del Regno Unito e l'Irlanda del Nord dall'Unione Europea del 24 ottobre 2019 sull'uscita del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica, che prevede che, durante il periodo di transizione, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione hanno i poteri conferiti loro dal diritto dell'Unione rispetto al Regno Unito.

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato considerando che la delimitazione delle competenze dell'Unione è data nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri.

In tale contesto la proposta concerne un atto conseguente all'Accordo di recesso e con riguardo ad un'imposta armonizzata entrambe di competenza dell'Unione Europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Nello specifico, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema IVA armonizzato, l'identificazione dei soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni o acquisti intracomunitari di beni, individuati attraverso un diverso numero di identificazione IVA dell'UE, necessita di essere uniformato a livello unionale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In particolare, soltanto attraverso le disposizioni unionali è possibile disciplinare in maniera

uniforme i numeri di identificazione IVA nell'Irlanda del Nord.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta in oggetto è stata pubblicata il 12 agosto 2020. Il negoziato dovrebbe auspicabilmente essere rapido al fine di garantire il buon funzionamento dell'IVA, in vista della fine del periodo transitorio previsto per il recesso dall'Unione Europea del Regno Unito e Irlanda del Nord. L'urgenza è data, altresì, dalla necessità di assicurare con congruo anticipo la implementazione delle procedure concernenti l'attribuzione degli identificativi ad hoc (codice XI).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di decisione risponde alle esigenze di certezza volte ad identificare i soggetti passivi che effettuano nell'Irlanda del Nord cessioni di beni o acquisti intracomunitari di beni elencati all'articolo 214 della Direttiva IVA, attraverso un diverso numero di identificazione IVA dell'UE, accordato in conformità delle norme dell'UE e diverso da qualsiasi numero di identificazione IVA del Regno Unito (che inizia con "GB") che sarà attribuito conformemente alla normativa del Regno Unito. La rilevanza della proposta in oggetto attiene al ruolo centrale svolto dal numero di identificazione IVA che consente di giustificare l'esenzione per le cessioni intracomunitarie di beni al fine di determinare le procedure di rimborso dell'IVA applicabili, l'IVA di gruppo, le operazioni triangolari e le operazioni a catena, il regime di call-off stock, il "regime doganale 42".

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La modifica ha aspetti essenzialmente tecnici e necessari.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta della Commissione mira all'identificazione dei soggetti passivi IVA dell'Irlanda del Nord che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 214 della Direttiva IVA attraverso un diverso numero di identificazione IVA rispetto a quelli utilizzati nel resto dell'UE (prefisso specifico "XI"). Pertanto, trattandosi di modifiche che non incidono in maniera sostanziale sulla disciplina dell'IVA, si ritiene che dalla proposta della Commissione non derivino effetti finanziari.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non si ritengono necessarie modifiche alla normativa primaria

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti di sorta.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Si dovrà provvedere all'integrazione dei modelli recanti i codici identificativi degli SM, nonché aggiornare il sito web dell'AE. Dovranno essere aggiornati i database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-loss, VAT e-FCA) per i quali potrebbe anche essere prevista la modifica dello schema XML e successivi test sui sistemi.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli operatori economici che effettuano acquisti o cessioni di beni da o nei confronti di operatori economici residenti nell'Irlanda del Nord devono verificare la correttezza della partita IVA da questi fornita. La modifica potrà comportare un elemento di complessità aggiuntiva nelle transazioni stante la aggiunta di un codice identificativo che attrae alla disciplina unionale le sole cessioni di beni da e per l'Irlanda del Nord. Si tratta, tuttavia, di una criticità strettamente conseguenziale all'accordo di recesso formalizzato nel novembre 2019.

Altro

--